

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

di MARCO NESSI

Anomalie ISA 2024: in arrivo gli avvisi

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 1.07.2024, n. 281202, che stabilisce le modalità con cui l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o ai loro intermediari, elementi e informazioni.

Con il **provvedimento 1.07.2024, n. 281202** (attuativo dell'art. 1, c. 636 L. 190/2014), l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per mettere a disposizione dei contribuenti le informazioni e i dati relativi a possibili **anomalie riscontrate nelle dichiarazioni dei dati per gli ISA**. Questi elementi mirano a creare forme di comunicazione più avanzate tra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria (anche in anticipo rispetto alle scadenze fiscali) per semplificare gli adempimenti, stimolare il rispetto degli obblighi tributari e promuovere l'emersione spontanea delle basi imponibili per correggere eventuali errori o omissioni mediante il ravvedimento operoso.

In particolare, il nuovo provvedimento: evidenzia le **anomalie** nei dati ISA riguardanti il triennio **2020-2022**, che vengono comunicate ai contribuenti interessati attraverso la pubblicazione nel loro Cassetto fiscale; riconosce la possibilità ai contribuenti di inviare **risposte** (direttamente ovvero tramite il proprio intermediario) utilizzando la specifica procedura informatica fornita dall'Agenzia delle Entrate (ovvero il software "Comunicazione anomalie 2023"). Gli intermediari autorizzati a trasmettere le dichiarazioni possono accedere a questi elementi e informazioni consultando il **Cassetto fiscale** dei clienti dai quali hanno ricevuto delega. Se il contribuente ha scelto questa opzione al momento della dichiarazione annuale dei redditi e se l'intermediario ha accettato di riceverle nella stessa dichiarazione, le anomalie sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate all'intermediario anche via Entratel.

Operativamente, **nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate** di ciascun utente (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o fornite dall'Agenzia) verrà visualizzato un avviso personalizzato. Inoltre, verrà inviato un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service o PEC, informando che la sezione degli studi di settore/ISA del Cassetto fiscale è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di anomalie.

Nel caso in cui l'anomalia sia considerata fondata, gli errori e le omissioni potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al **ravvedimento** per la riduzione delle sanzioni.

Secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al provvedimento, **le anomalie interessano**, tra l'altro: le imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (ad esempio, sono segnalate le gravi incoerenze nell'indicatore durata delle scorte); i soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in Redditi 2023 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli ISA per importi **superiori a 2.000 euro**; i soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA "4-Periodo di non normale svolgimento dell'attività" per i periodi 2020-2021-2022 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 - Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA); i soggetti che hanno utilizzato in modo anomalo le cause di esclusione per **inizio e cessazione dell'attività**; i soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA per ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro anche se i righi di riferimento del modello Redditi 2023 non superano tale soglia; gli enti che hanno dichiarato le cause di esclusione previste per gli enti del Terzo settore, ancorché queste non siano ancora operative per l'assenza dell'autorizzazione comunitaria; le imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2022, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale; i soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d'imposta 2022, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale" o la condizione "Pensionato" e tale informazione non trova riscontro nel modello di **Certificazione Unica**; i professionisti che, per il periodo 2022, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d'affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2023; i professionisti che, per il 2022, hanno dichiarato nel Quadro C - Elementi specifici dell'attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2023; le imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2022, hanno dichiarato nel campo "F05 - Altri proventi e componenti positivi" un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell'anno 2022; i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 che non